

Bruxelles, 12 marzo 2015  
(OR. en)

7150/15

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2015/0063 (COD)**

---

**PECHE 93  
CODEC 350**

## **PROPOSTA**

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Origine:       | Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea                                                                                                                                                                                                                                               |
| Data:          | 11 marzo 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Destinatario:  | Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| n. doc. Comm.: | COM(2015) 121 final                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Oggetto:       | Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (UE) n. 1236/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce un regime di controllo e di coercizione applicabile nella zona della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordorientale |

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2015) 121 final.

---

All.: COM(2015) 121 final



COMMISSIONE  
EUROPEA

Bruxelles, 11.3.2015  
COM(2015) 121 final

2015/0063 (COD)

Proposta di

## **REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**recante modifica del regolamento (UE) n. 1236/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce un regime di controllo e di coercizione applicabile nella zona della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordorientale**

## RELAZIONE

### **1. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

#### **• Motivazione e obiettivi della proposta**

La presente proposta è volta a modificare le norme dell'Unione europea che recepiscono il regime di controllo e di coercizione adottato dalla Commissione per la pesca nell'Atlantico nordorientale (NEAFC).

#### **• Contesto generale**

La convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordorientale, di cui l'Unione europea è parte contraente, è destinata a garantire la conservazione a lungo termine e l'utilizzo ottimale delle risorse di pesca della zona dell'Atlantico nordorientale, producendo benefici duraturi sotto il profilo ambientale e sociale.

Per garantire l'applicazione della Convenzione e delle raccomandazioni adottate dalla Commissione per la pesca nell'Atlantico nordorientale (NEAFC) possono essere adottate misure di controllo e di coercizione in relazione alle attività di pesca interessate. Il regime di controllo e di coercizione include tali misure e si applica a tutte le navi adibite o destinate all'esercizio di attività di pesca su risorse ittiche nelle zone definite nella convenzione.

Il regolamento (UE) n. 1236/2010 recepisce nel diritto dell'Unione il regime di controllo e di coercizione adottato dalla NEAFC. Tale regolamento stabilisce alcune misure specifiche per il monitoraggio delle attività di pesca nella zona di regolamentazione della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordorientale, completando le misure di controllo previste dal regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca<sup>1</sup>, e dal regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata<sup>2</sup>.

Nelle riunioni annuali del 2012 e del 2013 la NEAFC ha adottato raccomandazioni che modificano il regime di controllo e di coercizione. La principale modifica apportata dalla raccomandazione 9:2014 è l'allineamento del regime all'accordo FAO sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, approvato dall'UE nel 2011. Le parti contraenti hanno convenuto che la presente raccomandazione entri in vigore il 1° luglio 2015. Le altre modifiche, effettuate mediante la raccomandazione 15:2013, precisano che le navi che partecipano ad un'operazione di trasbordo nella zona di regolamentazione come navi riceventi comunicano con il porto di sbarco a prescindere dal fatto che lo sbarco avvenga in un porto all'interno o all'esterno della zona della convenzione. Nella riunione annuale del novembre 2014 la NEAFC ha adottato la raccomandazione 12:2015 che modifica la raccomandazione 9:2014 per quanto riguarda le procedure di notifica relative ai controlli effettuati dallo Stato di approdo sui pescherecci stranieri al fine di adeguarle per il passaggio da un sistema cartaceo a una moderna applicazione TIC basata sul web, gestita dal segretariato della NEAFC.

---

<sup>1</sup> GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

<sup>2</sup> GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.

La raccomandazione 15:2013 è entrata in vigore nel 2013 e la raccomandazione 9:2014, nella versione modificata dalla raccomandazione 12:2015, entrerà in vigore il 1° luglio 2015. Entrambe le raccomandazioni sono vincolanti per le parti contraenti ai sensi della convenzione NEAFC. In qualità di parte contraente, l'UE è quindi tenuta ad applicarle.

L'Unione europea ha dato pieno sostegno all'adozione di tali raccomandazioni nell'ambito della NEAFC. È nell'interesse dell'UE, pertanto, che esse siano recepite nel diritto dell'Unione mediante il regolamento proposto.

#### • Disposizioni vigenti nel settore della proposta

Il regolamento (UE) n. 1236/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce un regime di controllo e di coercizione applicabile nella zona della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordorientale recepisce nel diritto dell'Unione il regime di controllo e di coercizione adottato dalla NEAFC. Occorre pertanto modificarlo al fine di recepire nel diritto dell'Unione le modifiche del regime che diventano obbligatorie per l'Unione.

Le modalità di applicazione del suddetto regolamento sono state adottate mediante il regolamento di esecuzione (UE) n. 433/2012 della Commissione, del 23 maggio 2012, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1236/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce un regime di controllo e di coercizione applicabile nella zona della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordorientale.

Il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata ("regolamento INN") si applica dal 1° gennaio 2010.

#### • Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

La proposta è in linea con il modello generale dello sfruttamento sostenibile delle risorse ittiche in conformità degli obiettivi della politica comune della pesca e contribuisce allo sviluppo sostenibile.

## 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

#### • Consultazione delle parti interessate

Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale dei partecipanti

Non applicabile

Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione

Non applicabile

#### • Ricorso al parere di esperti

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

#### • Valutazione d'impatto

Non applicabile

### **3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA**

#### **• Sintesi delle misure proposte**

Recepimento nel diritto dell'Unione delle modifiche del regime di controllo e di coercizione adottate dalla NEAFC.

#### **• Base giuridica**

Articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

#### **• Principio di sussidiarietà**

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione europea. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

#### **• Principio di proporzionalità**

La proposta recepisce nel diritto dell'Unione le modifiche del regime adottate nelle raccomandazioni NEAFC 15:2013 e 9:2014, modificata dalla raccomandazione 12:2015. Tali raccomandazioni sono vincolanti per le parti contraenti della convenzione NEAFC e, di conseguenza, sono vincolanti per l'UE. Non sussiste pertanto alcun conflitto con riguardo al principio di proporzionalità.

#### **• Scelta dello strumento**

Strumento proposto: regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio.

Altri strumenti non sarebbero adeguati per il seguente motivo: le raccomandazioni adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca sono recepite in regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio, a meno che i poteri di recepimento non siano delegati alla Commissione; non è questo il caso delle raccomandazioni interessate.

### **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

Nessuna.

Proposta di

## **REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**recante modifica del regolamento (UE) n. 1236/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce un regime di controllo e di coercizione applicabile nella zona della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordorientale**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>3</sup>,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1236/2010 recepisce nel diritto dell'Unione le disposizioni del regime di controllo e di coercizione ("il regime") stabilite da una raccomandazione adottata dalla Commissione per la pesca nell'Atlantico nordorientale (NEAFC) alla sua riunione annuale del 15 novembre 2006 e successivamente modificate da alcune raccomandazioni nell'ambito delle riunioni annuali del novembre 2007, 2008 e 2009.
- (2) Nella riunione annuale del novembre 2012 la NEAFC ha adottato la raccomandazione 15:2013 recante modifica dell'articolo 13 del regime relativo alla comunicazione dei trasbordi e del porto di sbarco. Nella successiva riunione annuale del novembre 2013 la NEAFC ha adottato la raccomandazione 9:2014 che modifica gli articoli 1, da 20 a 25 e 28 del regime, riguardanti, rispettivamente, le definizioni, una serie di disposizioni che si applicano al controllo dei pescherecci stranieri da parte dello Stato di approdo e le procedure di infrazione. Nella riunione annuale del novembre 2014 la NEAFC ha adottato la raccomandazione 12:2015 che modifica la raccomandazione 9:2014 per quanto riguarda gli articoli 22 e 23 del regime relativi al controllo dei pescherecci stranieri da parte dello Stato di approdo.
- (3) A norma degli articoli 12 e 15 della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordorientale approvata con decisione 81/608/CEE del Consiglio, la raccomandazione 15:2013 è entrata in vigore l'8 febbraio 2013.

---

<sup>3</sup> GU C , del , pag. .

- (4) In forza delle sue disposizioni, la raccomandazione 9:2014 modificata dalla raccomandazione 12:2015 entrerà in vigore il 1° luglio 2015.
- (5) Occorre recepire tali raccomandazioni nel diritto dell'Unione. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1236/2010,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### *Articolo 1*

Il regolamento (UE) n. 1236/2010 è così modificato:

- (1) L'articolo 3 è così modificato:

- (a) il punto 6 è sostituito dal seguente:

"6) "attività di pesca", la pesca, comprese le operazioni di pesca congiunte, le operazioni di trasformazione del pesce, il trasbordo o lo sbarco di risorse della pesca o prodotti derivati e qualsiasi altra attività commerciale preparatoria o correlata alla pesca, compresi, tra l'altro, il confezionamento, il trasporto, il rifornimento di carburante o l'approvvigionamento;"

- (b) il punto 10 è sostituito dal seguente:

"10) "nave di una parte non contraente", qualsiasi nave impegnata in attività di pesca che non batta bandiera di una parte contraente, comprese le imbarcazioni per le quali sussistano fondati motivi di sospettare che non abbiano nazionalità;"

- (c) il punto 13 è sostituito dal seguente:

"13) "porto", qualsiasi luogo sulla costa utilizzato per lo sbarco o la fornitura di servizi in relazione a, o a sostegno di, attività di pesca, o un luogo sulla costa o in prossimità della costa designato da una parte contraente per il trasbordo di risorse della pesca."

- (2) All'articolo 9, paragrafo 1, lettera d), l'ultima frase è sostituita dalla seguente:

"Fatto salvo il capo IV, almeno 24 ore prima di ogni sbarco, la nave ricevente dichiara il totale delle catture presenti a bordo, il peso complessivo da sbarcare, il nome del porto e la data e l'ora previste di sbarco, a prescindere dal fatto che lo sbarco avvenga in un porto all'interno o all'esterno della zona della convenzione."

- (3) Il titolo del capo IV è sostituito dal seguente:

"CONTROLLO DA PARTE DELLO STATO DI APPRODO DEL PESCE CATTURATO DA NAVI BATTENTI BANDIERA DI UN'ALTRA PARTE CONTRAENTE".

- (4) L'articolo 22 è sostituito dal seguente:

*"Articolo 22*  
**Ambito di applicazione**

Fatti salvi il regolamento (CE) n. 1224/2009 e il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio (\*), le disposizioni di cui al presente capo si applicano all'utilizzo di porti degli Stati membri da parte di pescherecci aventi a bordo risorse della pesca catturate nella zona della convenzione da pescherecci battenti bandiera di un'altra parte contraente, che non sono state precedentemente sbarcate o trasbordate in un porto.".

(\*) Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

- (5) L'articolo 23 è sostituito dal seguente:

*"Articolo 23*  
**Porti designati**

Gli Stati membri designano i porti in cui sono autorizzati lo sbarco o il trasbordo di risorse della pesca catturate nella zona della convenzione da pescherecci battenti bandiera di un'altra parte contraente o in cui è autorizzata la fornitura di servizi portuali a tali pescherecci, e ne danno notifica alla Commissione. La Commissione notifica al segretariato della NEAFC l'elenco dei porti designati nonché le eventuali modifiche almeno quindici giorni prima della loro entrata in vigore.

Gli sbarchi e i trasbordi di pesce catturato nella zona della convenzione da pescherecci battenti bandiera di un'altra parte contraente, nonché la fornitura di servizi portuali a tali pescherecci, sono autorizzati unicamente nei porti designati."

- (6) L'articolo 24 è così modificato:

- (a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. A norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1005/2008, quando il comandante di un peschereccio recante a bordo pesci di cui all'articolo 22 del presente regolamento intende entrare in un porto, il comandante del peschereccio, o un suo rappresentante, ne dà notifica alle autorità competenti dello Stato membro di approdo almeno tre giorni lavorativi prima dell'ora di arrivo prevista.

Tuttavia, uno Stato membro può stabilire un altro termine di notifica tenendo conto, in particolare, del tipo di trasformazione del pesce catturato o della distanza tra i fondali di pesca e i propri porti. In tal caso esso ne informa senza indugio la Commissione o l'organismo da essa designato e il segretariato della NEAFC.";

- (b) al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

"La notifica preliminare di cui al paragrafo 1 può essere annullata dal mittente informando le autorità competenti del porto che il comandante intendeva utilizzare almeno 24 ore prima dell'ora prevista dell'arrivo nel porto."

(7) L'articolo 25 è così modificato:

(a) il titolo è sostituito dal seguente:

*"Articolo 25*

**Autorizzazione di sbarco o di trasbordo e di altro uso del porto";**

(b) al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"1. In risposta a una notifica trasmessa a norma dell'articolo 24, lo Stato di bandiera del peschereccio che intende effettuare uno sbarco o un trasbordo o, se il peschereccio ha partecipato ad operazioni di trasbordo fuori dalle acque dell'Unione, lo Stato o gli Stati di bandiera delle navi cedenti, confermano, compilando la notifica preliminare di cui all'articolo 24, che:";

(c) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le operazioni di sbarco o di trasbordo possono avere inizio soltanto dopo che sono state autorizzate dalle autorità competenti dello Stato membro di approdo compilando debitamente la notifica preliminare di cui all'articolo 24. Tale autorizzazione è concessa unicamente previa ricezione della conferma dello Stato di bandiera prevista al paragrafo 1.";

(d) è inserito il seguente paragrafo 3 *bis*:

"3 *bis*. Lo sbarco, il trasbordo ed altri usi del porto non sono autorizzati qualora lo Stato membro di approdo riceva prove fondate che le catture detenute a bordo sono state prelevate in violazione dei requisiti applicabili di una parte contraente per le zone soggette alla sua giurisdizione nazionale.";

(e) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Le autorità competenti dello Stato membro di approdo notificano senza indugio la propria decisione di autorizzare o meno lo sbarco, il trasbordo ed altri usi del porto al comandante della nave o al suo rappresentante e allo Stato di bandiera della nave compilando, se del caso, la notifica preliminare di cui all'articolo 24, e ne informano il segretariato della NEAFC.".

(8) L'articolo 26 è così modificato:

(a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Ogni Stato membro effettua ispezioni su almeno il 5% degli sbarchi o dei trasbordi di pesce fresco e almeno il 7,5% degli sbarchi o dei trasbordi di pesce congelato realizzati ogni anno nei suoi porti, sulla base di una gestione del rischio che tenga conto degli orientamenti generali formulati nell'allegato II.";

(b) è inserito il seguente paragrafo 1 *bis*:

"1 *bis*. Le ispezioni sono condotte in modo equo, trasparente e non discriminatorio e non comportano episodi di intimidazione su nessuna nave.";

(c) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Gli ispettori esaminano tutte le zone pertinenti della nave al fine di verificare il rispetto delle pertinenti misure di conservazione e di gestione. Le ispezioni sono condotte secondo le procedure previste nell'allegato III.";

(d) è inserito il seguente paragrafo 2 *bis*:

"2 *bis*. Ciascuno Stato membro fa tutto il possibile per facilitare la comunicazione con il comandante o i membri più anziani dell'equipaggio, anche facendo accompagnare l'ispettore da un interprete ove sia possibile e necessario.";

(e) è inserito il seguente paragrafo 3 *bis*:

"3 *bis*. Gli ispettori nazionali non impediscono al capitano di comunicare con le autorità del proprio Stato di bandiera.";

(f) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Lo Stato membro di approdo può invitare gli ispettori di altre parti contraenti ad accompagnare i propri ispettori e ad osservare l'ispezione.".

(9) All'articolo 29, paragrafo 2, è aggiunta la seguente frase:

"Se del caso, lo Stato membro che esegue l'ispezione comunica altresì i risultati dell'ispezione alla parte contraente nelle cui acque l'infrazione è stata commessa nonché allo Stato di cui è cittadino il comandante della nave.".

(10) Il titolo dell'allegato è sostituito dal seguente:

#### "ALLEGATO I

#### **RISORSE REGOLAMENTATE".**

(11) È aggiunto un nuovo allegato II il cui testo figura nell'allegato 1 del presente regolamento.

(12) È aggiunto un nuovo allegato III il cui testo figura nell'allegato 2 del presente regolamento.

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Tuttavia, l'articolo 1, paragrafi 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 si applica a decorrere dal 1° luglio 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Parlamento europeo  
Il presidente*

*Per il Consiglio  
Il presidente*